



**COMITATO DI SORVEGLIANZA
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE
2014/2020**

Venezia Heritage Tower
21 giugno 2019

INFORMATIVA

**Punto 7. d) Riduzione del carico amministrativo per i
beneficiari**

Riduzione del carico amministrativo per i beneficiari

1. Costi standard unitari (Premessa)

L'art. 67 Regolamento 1303/2013 e l'art. 14 del Regolamento n. 1304/2013 stabiliscono la possibilità di utilizzare opzioni di semplificazione per la gestione delle sovvenzioni, tra le quali l'adozione di tabelle di costi standard unitari (di seguito UCS).

L'utilizzo delle UCS ha preso avvio a partire dalla programmazione FSE 2007/2013 e ha costituito una importantissima innovazione in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, in quanto viene quasi azzerata la gestione della documentazione di spesa, con la conseguenza di una grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, e dei tempi di verifica da parte della Regione. L'introduzione di questa modalità ha garantito quindi minori costi e tempi più veloci per la gestione del processo di erogazione delle risorse.

Secondo quanto previsto dal citato art. 67 del Regolamento UE n. 1303/2013, una delle modalità per individuare le tabelle di costi unitari è l'adozione di un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati statistici o altre informazioni oggettive oppure su dati storici verificati dei singoli beneficiari.

Al termine della programmazione 2007/2013, la Regione del Veneto si era dotata di una serie di tabelle di costi unitari che sono state utilizzate anche per la programmazione 2014/2020. (DGR n. 671/2015)

Risultano definite ed utilizzate UCS per le seguenti tipologie di intervento:

- Formazione iniziale;
- Formazione continua, sia erogata a piccoli gruppi che in aule più numerose;
- Formazione a qualifica per adulti e per disoccupati;
- Accompagnamento individuale e di gruppo;
- Action research;
- Assegni di ricerca;
- Incentivi all'assunzione;
- Mobilità interregionale e transnazionale;
- Bonus di conciliazione.

Effetto della Semplificazione

- eliminazione dei tempi necessari alla verifica rendicontale (è stimato un minore impegno di circa 20 ore per ciascun intervento, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio e di gestione documentale)
- riduzione dei tempi necessari alla predisposizione delle richieste di rimborso intermedio e di saldo (schede SEM – è stimata una riduzione media di circa 8 ore per ciascun progetto, oltre al minor costo di gestione documentale)
- riduzione dei tempi legati alle verifiche intermedie (è stimata una riduzione di circa 6 ore per progetto, oltre all'eliminazione dei costi di viaggio), dal momento che viene eliminata la verifica di tipo finanziario
- riduzione dei tempi legati alla formazione del personale sugli adempimenti finanziari di cui sopra
- riduzione proporzionale delle attività di coordinamento e monitoraggio finanziario

risparmio medio quantificabile intorno al 4,5 %

2. Unità di Costo Standard dei percorsi ITS

Con il decreto n. 713 del 16 settembre 2016 (registrato dalla Corte dei Conti al n. 4323 in data 1° dicembre 2016) del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono state emanate le "Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'articolo 1, comma 47, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". Il decreto sopra citato prevede all'articolo 4 che la rendicontazione dei percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori per il rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, venga effettuata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS), successivamente approvate con Decreto Direttoriale n. 1284 del 28/11/2017.

Le UCS così individuate sono:

- UCS ora percorso Euro 49,93
- UCS allievi formati Euro 9.619,00

Il contributo finale ammissibile è determinato sulla base degli indicatori finali riguardanti la durata del percorso e il numero degli allievi formati:

$(n. \text{ ore percorso} \times \text{UCS ora percorso euro } 49,93) + (n. \text{ allievi formati} \times \text{UCS allievi formati euro } 9.619,00)$

3. Il Registro Nazionale degli Aiuti

Il Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA), entrato in vigore dal 12 agosto 2017, è finalizzato in particolare a verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria.

L'alimentazione del RNA viene effettuata dalle amministrazioni titolari degli elementi identificativi delle misure di aiuto istituite e delle concessioni operate a favore delle singole imprese.

In estrema sintesi, il Registro prevede:

- il rilascio delle visure che consentono di controllare se l'impresa ha già goduto di benefici negli ultimi esercizi finanziari, anche ai fini del rispetto dei cumuli nel caso del Regolamento de minimis (1407/2013);
- il caricamento dell'aiuto per ciascuna impresa fruitrice e l'entità del beneficio concesso prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Con provvedimento n. 1581 del 03/10/2017 la Giunta regionale ha approvato le linee guida applicative a seguito dell'entrata in vigore del RNA.

Con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1056 del 13/10/2017 è stato approvato il modello operativo e gestionale da applicare all'intera programmazione regionale e POR FSE 2014-2020.

In caso di avvisi che prevedono l'attivazione, anche dopo l'avvio dei progetti, dei regimi di aiuti di stato previsti dalla normativa europea, in base a quanto previsto dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, la Direzione regionale competente per materia, in qualità di Soggetto concedente l'aiuto, è tenuta alla registrazione della misura regime di aiuto prevista nel Registro Nazionale Aiuti, al fine di poter successivamente registrare ogni singolo aiuto individuale prima della concessione dello stesso. La registrazione del Bando/Misura di aiuto da parte della Direzione, ne determina l'identificazione nel Registro con un Codice (CAR).

La decisione di costruire il modello di registrazione del RNA come onere a carico dell'Amministrazione e non dei beneficiari (con il conseguente carico che questo comporta) ha sensibilmente ridotto l'inevitabile incremento amministrativo a carico dei beneficiari in fase di presentazione dei progetti.



Infine la Direzione formazione e istruzione si è fatta parte diligente nella costruzione di una proposta condivisa a livello nazionale di revisione del Regolamento 1407/2013 relativamente al trattamento di singoli aiuti individuali di piccolo importo alle imprese all'interno di regimi di aiuto, con particolare riferimento alla formazione continua pluriaziendale. La sproporzione tra oneri amministrativi rispetto alle finalità e disciplina degli aiuti, nonché la sostanziale assenza di impatti sullo scambio tra stati membri dovrebbero essere elementi sufficienti ad assicurare quanto meno la presa in considerazione della proposta di revisione da parte della Commissione, già condivisa ai tavoli di coordinamento nazionale. Concretamente l'obiettivo è definire convenzionalmente una soglia al di sotto della quale l'equivalente sovvenzione lordo non sia nemmeno considerato aiuto de minimis stante la comprovata non incidenza sugli scambi.